

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DI GRIGNO

REGOLAMENTO INTERNO ANNO 2021

Art. 1 Esercizio della pesca e comportamento del pescatore

L'esercizio della pesca nelle acque in concessione all'associazione è legato al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca, della validità della quale si rende garante e responsabile, di permesso e relativo libretto uscite e controllo catture. Detti documenti sono strettamente personali. Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopraccitati.

Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto, riposto in un idoneo contenitore personale ispezionabile a richiesta del personale di sorveglianza, e non è cumulabile con quello di altri pescatori. E' vietato acquistare, vendere e permutare il pescato nonché abbandonare rifiuti, di qualsiasi genere, lungo le rive.

Durante l'anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali divieti di pesca posti in essere in occasione di gare organizzate dall'Associazione.

Art. 2 Acque in concessione e zone di pesca

Le acque in concessione all'Associazione sono le seguenti:

- 1) Fiume Brenta
- 2) Rio Resenzuola
- 3) Torrente Grigno
- 4) Tutte le altre acque comprese nel comune catastale di Grigno

Le stesse si suddividono, ai fini dell'esercizio della pesca, nelle zone qui sotto riportate.

Sigla	Acqua	Limiti
A	Fiume Brenta cod.B000010	Dal confine col Comune di Ospedaletto al confine con la provincia di Vicenza
B	Rio Resenzuola cod.B0Z6A00	Dalla sorgente alla confluenza col fiume Brenta.
C	Torrente Grigno cod. B052A12	Intero tratto compreso nel Comune di Grigno.
D	Tutte le altre acque cod.B0A3A30	Intero tratto compreso nel Comune di Grigno.

Art. 3 Bandite, Biotopi e altre zone soggette a norme particolari

Sono bandite di pesca le seguenti porzioni di acque:

Acqua	Limiti
Brenta	Biotopo Fontanazzo destra orografica
Fontanazzo	Biotopo Fontanazzo
Resenzuola	Biotopo Resenzola

Le zone soggette a particolari norme sono segnalate in modo da consentire l'individuazione da parte del pescatore. Sono zone soggette a particolari norme le seguenti porzioni di acque:

Tipo	Acqua	Limiti
B	Resenzola	A monte piscicoltura Serafini
D	Fossi di Selva	Nessuno escluso

In dette zone valgono le seguenti norme particolari:
E' vietata la pesca con pesce vivo o morto.

Art. 4 Strumenti ed esche

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento Provinciale è vietato l'uso di tutte le tecniche espressamente richiamate nella seguente tabella:

Zona/e	Mezzo o metodo	Periodo
A B C D	Camoliera	01/03 30/04
B	Pesce vivo o morto a monte della piscicoltura Serafini	01/03 30/09

Art. 5 Acque correnti e acque stagnanti

Nelle acque correnti e stagnanti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami o due ancorrette oppure due esche artificiali.

Art. 6 Limiti di cattura, misure minime e periodi di esercizio e di divieto di pesca

Per favorirne la riproduzione naturale, nelle acque in concessione a codesta Associazione, la pesca della trota marmorata è limitata a 1(uno) esemplare per ogni uscita.

La pesca è vietata nella giornata di GIOVEDÌ purchè non festivo.
Per i salmonidi è consentita la cattura massima di CINQUE pezzi al giorno (di cui TRE temoli). L'uscita si pesca consiste in mezza giornata, cioè da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 12.00 e dalle ore 12.00 a un'ora dopo il tramonto, a scelta del pescatore. Alla cattura del QUINTO salmonide il pescatore deve cessare l'esercizio della pesca.

La misura del pesce va presa dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale. I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza.

Devono essere rispettati, le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nella tabella che segue.

Specie	Periodo di divieto		Misura minima
	Acque stagnanti	Acque correnti	
TROTA MARMORATA	01/10--28/02	01/10--28/02	Cm 40
TROTA FARIO	01/10--28/02	01/10--28/02	Cm 20
TROTA DI LAGO	01/10--28/02	01/10--28/02	Cm 30
TROTA IRIDEA	01/10--28/02	01/10--28/02	Cm 20
TEMOLO	01/10--30/04	01/10--30/04	Cm 30
CARPA	01/06--30/06	01/06--30/06	Cm 30
TINCA	01/06--30/06	01/06--30/06	Cm 25
LUCCIO	01/03--30/04	01/03--30/04	Cm 60
PERSICO	15/04--15/05	15/04--15/05	Cm 15

Data di apertura e chiusura per le rispettive zone sono indicate nella tabella sottoriportata. Ogni pescatore, fatto salvo quanto eventualmente riportato nelle note della tabella stessa, può effettuare al massimo sei uscite settimanali e sessanta nell'arco della stagione.

Zona	Data apertura	Data chiusura	Note
A	05/03	30/09	-
B	05/03	30/09	-
C	05/03	30/09	In tale zona, in via sperimentale per il triennio 2020/2021/2022, è consentito un numero massimo di uscite settimanali non superiore a TRE
D	05/03	30/09	-

Art. 7 Permessi e libretto uscite e controllo catture

Sono rilasciati permessi associativi annuali e giornalieri, detti permessi, se non diversamente specificato, sono personali e non cedibili.

Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento della quota associativa e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a quanto sopra ricordato anche alla restituzione del libretto uscite e catture debitamente compilato entro il 31 dicembre dell'anno corrente e alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del richiedente.

I permessi giornalieri sono ottenibili previo versamento della quota fissata per gli stessi. Detti permessi non sono rilasciabili ai detentori di permesso annuale.

Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare, con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul libretto stesso, la data e la zona di pesca, la mezza giornata prescelta e, di volta in volta, i capi catturati.

La sottrazione, lo smarrimento, la distruzione del libretto devono essere tempestivamente dichiarati dal pescatore all'Associazione che lo ha rilasciato. A fine stagione, prima della riconsegna dello stesso, va compilata la tabella del riepilogo delle catture.

Art. 8 Provvedimenti disciplinari

Per la violazione accertata del presente regolamento si applicano i provvedimenti disciplinari che seguono; il permesso verrà immediatamente ritirato dal guardapesca e depositato presso la sede sociale. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo ritiro. Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trento.

- a) per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca qualora quest'ultima sia richiesta a norma degli artt. 12 e 13 della L.P. n. 60/1978 e successive modificazioni ed integrazioni: ritiro del permesso per un mese;
- b) per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica: dal ritiro del permesso per dodici mesi fino alla espulsione da socio;
- c) per ogni esemplare di Marmorata trattenuto sotto la misura minima: ritiro del permesso per due mesi;
- d) per ogni esemplare di salmonide trattenuto oltre il limite giornaliero di catture stabilito: ritiro del permesso per un mese per ogni capo trattenuto oltre il limite;
- e) per ogni esemplare di salmonide trattenuto non avente le misure minime stabilite: ritiro del permesso per un mese per un capo, tre mesi per due capi, sei mesi da tre a cinque capi;
- f) per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti: ritiro del permesso per un mese;
- g) per chiunque eserciti la pesca nelle bandite: ritiro del permesso per tre mesi;
- h) per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del permesso per dodici mesi;
- i) per chiunque non segni la zona, o la giornata: ritiro del permesso per un mese;
- j) per ogni esemplare di salmonide trattenuto e non segnato: ritiro del permesso per un mese per un capo, tre mesi per due capi, sei mesi da tre a cinque capi;
- m) per ritardata consegna o incompleta compilazione del libretto uscite e controllo catture: ritardato rilascio del permesso successivo di quindici giorni
- n) per mancata riconsegna del libretto uscite e catture: ritardato rilascio del permesso successivo di un mese dalla richiesta;
- o) per esercizio della pesca nelle ore notturne: ritiro del permesso per un mese.
- p) per esercizio della pesca con attrezzi e/o esche non consentite: ritiro del permesso per due mesi;
- q) per esercizio della pesca dopo la cattura del limite giornaliero: ritiro del permesso per un mese;
- r) per cumulo di pesci catturati da parte di due o più pescatori: ritiro del permesso per un mese per ogni pescatore;
- s) per aver pescato nelle giornate vietate o in sovrannumero rispetto al numero massimo di uscite consentite: ritiro del permesso per un mese;
- t) per chiunque tenga un comportamento antisportivo o non collabori con le autorità di vigilanza: ritiro immediato del permesso e la direzione si riserva di valutare provvedimenti commisurati alla gravità delle infrazioni (da min. 1 mese a max. 6 mesi);
- u) per non aver tagliato la lenza quando necessario: ritiro del permesso per un mese;
- v) per l'inosservanza di una norma qualsiasi non meglio specificata sopra: ritiro del permesso per un mese.

I periodi di sospensione di cui sopra si intendono riferiti a mesi nei quali si può esercitare la pesca e se non possono essere scontati nell'anno in corso saranno scontati nei periodi successivi. Per i pescatori con permesso d'ospite giornaliero verrà negato il rilascio del permesso giornaliero per tutto il periodo di sospensione.

Art. 9 Ulteriori norme integrative

In caso di smarrimento o deterioramento della tessera sociale o del libretto controllo catture, il socio dovrà chiedere esclusivamente alla sede dell'Associazione l'emissione del duplicato che gli verrà rilasciato solamente fino al 31 luglio dell'anno in corso.